

▪ **ASSENZA DEL DIPENDENTE AL MOMENTO DELLA VISITA FISCALE**

**Tar Toscana, Sez. II - sentenza 20 ottobre 2006 n. 4558**

E' illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento con il quale una Pubblica amministrazione applica nei confronti di un pubblico dipendente la sanzione della decadenza dal trattamento economico prevista dall'art. 5, comma 14, della L. 11 novembre 1983 n. 638, per assenza ingiustificata al momento della visita medica di controllo, **nel caso in cui il dipendente stesso, con apposita certificazione, abbia successivamente dimostrato che, nell'orario coincidente con quello della fascia oraria di reperibilità, era presso lo studio del proprio medico curante per essere sottoposto a visita.** Prima di applicare la sanzione della decadenza dal trattamento economico prevista dalla citata norma, l'Amministrazione è comunque tenuta ad una ragionevole valutazione delle circostanze tutte che hanno determinato l'assenza, a mezzo anche di una più approfondita attività istruttoria, dovendo conciliare gli opposti interessi, secondo una logica di proporzionalità e di graduazione, dando sempre prevalenza alle esigenze del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.), rispetto alle non secondarie necessità connesse al contenimento della spesa pubblica.